



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Sanità Pubblica, Medicina
Sperimentale e Forense

CLASSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

Presidente Prof. ssa Cristina Arrigoni

Titolo: III classe: 1 Fascicolo 7

Pavia, data del protocollo

OGGETTO: Modifica Regolamento Didattico testuale Corso di Laurea in Ostetricia L/SNT-1 coorte 2021-2022.

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Rep. n. 58/2021, Prot. n. 32936 del 10/03/2021 del Presidente del Consiglio Didattico della Classe delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche, con il quale è stato approvato il Regolamento Didattico testuale del Corso di Laurea in Ostetricia L/SNT-1, coorte 2021-2022;

VISTA la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche nella seduta del 18/03/2021, con la quale è stato approvato il Regolamento Didattico testuale del Corso di Laurea in Ostetricia L/SNT-1, coorte 2021-2022;

VISTA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento Didattico testuale del Corso di Laurea in Ostetricia L/SNT-1, coorte 2021-2022;

VISTO l'articolo 67, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo nonché l'articolo 7, comma 3, del Regolamento per la composizione ed il funzionamento dei Consigli Didattici in base ai quali *"il Presidente assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio didattico, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Presidente deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio didattico, nella prima seduta successiva, che deve tenersi di norma non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento stesso"*;

RAVVISATA l'urgenza e l'impossibilità di convocare tempestivamente una riunione del Consiglio Didattico;

DECRETA

di modificare e integrare il Regolamento Didattico testuale del Corso di Laurea in Ostetricia L/SNT-1, coorte 2021-2022 e le regole per il calcolo del punteggio di Laurea, come da allegato.

Si specifica che tali regole avranno decorrenza dalle sedute di laurea ottobre/novembre 2021.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione del Consiglio Didattico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIDATTICO

Prof.ssa Cristina Arrigoni

[documento firmato digitalmente]



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Scienze Clinico Chirurgiche,
Diagnostiche e Pediatriche

REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Coorte anno accademico 2021/2022

CORSO DI LAUREA IN
OSTETRICIA
Classe L/SNT1

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 - Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piani di studio

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di studio in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o), attivato dal Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe L/SNT1 delle lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche di cui al DM 19 febbraio 2009.
2. La durata del corso di studio è di tre anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di studio in Ostetricia (da questo momento 'Corso di Studio'), sono disciplinati dal presente testo, dallo [Statuto dell'Università degli Studi di Pavia](#), dal [Regolamento generale di Ateneo](#), dal [Regolamento didattico di Ateneo](#), dal [Regolamento studenti](#) e dal [Regolamento del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche](#).
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio è quello di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche (da questo momento Dipartimento), che ha la responsabilità didattica e organizzativa del Corso di Studio.
Per quanto sopra, il Dipartimento si raccorda con la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Il Consiglio didattico del Corso di Studio coincide con quello della Classe delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche, costituito secondo quanto stabilito dal [Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici](#).
Il Consiglio Didattico ha le funzioni stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici. Alcune sue funzioni possono essere demandate ad apposite Commissioni nominate dal Consiglio Didattico su proposta del Presidente, alle quali possono partecipare anche il Direttore delle Attività Didattiche e i/il Coordinatori/e Didattici/o di Sezione, il rappresentante dei docenti appartenenti al Servizio Sanitario.
3. Il Consiglio Didattico ha un Presidente le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio Didattico ha un Presidente Vicario, individuato e nominato dal Presidente, le cui attribuzioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
5. Il Consiglio Didattico individua un Responsabile e un Direttore delle Attività Didattiche per ogni Corso di Studio appartenente alla Classe.
6. Il responsabile del Corso di Studio:
 - a) dovrà occuparsi direttamente di definire gli obiettivi e i contenuti del percorso formativo, anche attraverso la compilazione delle apposite sezioni della scheda SUA, di cui avrà piena responsabilità (progettazione corso);
 - b) dovrà raccogliere le informazioni relative agli insegnamenti da attivare e alle relative coperture ai fini della delibera della programmazione didattica da parte del Dipartimento di riferimento (svolgimento del corso);
 - c) dovrà coordinare la redazione della Scheda di Monitoraggio (SMA), il rapporto di

- riesame ciclico, anche attraverso la raccolta dei dati e delle informazioni utili (verifica del corso);
- d) verrà ad assumere il ruolo di referente nei confronti del personale del Dipartimento e della Facoltà ai fini di una corretta lettura e di un proficuo inserimento dei dati della programmazione didattica in SIADI, nei confronti degli uffici di Ateneo coinvolti a diverso titolo nella implementazione della scheda SUA e, da ultimo, nei confronti del MUR e dell'ANVUR in caso, ad esempio, di visita da parte di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV).
7. Il Direttore delle Attività Didattiche viene scelto tra i Docenti appartenenti allo specifico profilo professionale di Ostetrica, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della classe di appartenenza sulla base della valutazione del curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale non inferiore a 5 anni, nell'ambito della formazione, ai sensi del DM 270/04 e s.m.i:
8. Il Direttore delle Attività Didattiche:
- a) deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 5 del D.I. 19 febbraio 2009 ed essere incaricato di almeno un insegnamento/modulo curriculare.
L'incarico è di durata triennale, rinnovabile, e deve essere espletato, di norma, a tempo pieno. L'incarico di Direttore delle Attività Didattiche a personale interno all'Ateneo è attribuito dal Consiglio di Dipartimento responsabile del CdS su proposta del Consiglio Didattico sulla base della valutazione comparativa dei curricula. Qualora non si riuscisse ad individuare un Direttore tra il personale universitario, si procede attraverso una procedura selettiva ai fini dell'attribuzione dell'incarico a personale esterno o appartenente ad Enti convenzionati con l'Ateneo.
- b) ha la responsabilità di assicurare l'integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, verificare la conformità degli insegnamenti professionali agli standard di competenza definiti, raccordandosi con i/il Coordinatori/e Didattici/o di sezione (Corso di Studio) e i Tutor Professionali delle strutture accreditate per l'attività di tirocinio. Inoltre ha le seguenti competenze:
- realizzare la programmazione e gestione delle attività di tirocinio considerando criteri formativi, organizzativi e clinici dei servizi, nonché le linee di indirizzo degli organi universitari e professionali;
 - progettare, gestire e valutare le attività didattiche professionalizzanti avvalendosi per il tirocinio e i laboratori di tutori dedicati e/o dei servizi;
 - promuovere l'integrazione degli insegnamenti teorici con quelli professionalizzanti assicurando la pertinenza formativa agli specifici profili professionali;
 - gestire l'inserimento e lo sviluppo formativo dei tutor didattici universitari assegnati;
 - nominare i tutor clinici/assistenti di tirocinio;
 - fornire consulenza pedagogica e attività di orientamento agli studenti, attraverso colloqui ed incontri programmati;
 - promuovere strategie di integrazione con i referenti dei servizi sanitari per facilitare e migliorare la qualità dei percorsi formativi;
 - garantire la sicurezza degli studenti in base agli adempimenti fissati dalla normativa specifica;
 - produrre report e audit rispetto all'attività formativa professionale realizzata;
 - promuovere sperimentazioni e ricerca pedagogica nell'ambito delle attività professionalizzanti;
 - certificare le competenze professionali raggiunte dagli studenti in conformità agli standard professionali definiti.
9. I/Il Coordinatori/e Didattici/o di Sezione, se presente/i, vengono/viene individuati/o dal

Direttore delle Strutture Accreditate per le attività di tirocinio e proposti/o al Consiglio Didattico dal quale vengono/viene nominati/o annualmente.

- a) I/Il Coordinatori/e Didattici/o di Sezione devono/deve progettare l'attività di tirocinio professionalizzante integrandola con gli insegnamenti teorici, favorire la conformità del tirocinio professionalizzante agli standard di competenza definiti, dirigere i Tutor Professionali e gli Assistenti di Tirocinio.
 - b) ~~I/Il Coordinatori/e Didattici/o di Sezione entrano/ di diritto nel Consiglio Didattico del Corso di Studio.~~
10. I Tutor Professionali, se presenti, sono nominati dal Consiglio Didattico su proposta del Direttore delle Strutture Accreditate per l'attività di tirocinio, tra il personale appartenente al profilo professionale proprio del Corso di Studio e/o in possesso di requisiti di studio e professionali coerenti con la funzione didattica attribuita.
Il Tutor Professionale orienta e assiste gli studenti lungo tutto il periodo dei tirocini, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo e rimuove gli ostacoli per una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esperienze dei singoli.
11. Su proposta dei/del Coordinatori/e Didattici/o di Sezione possono essere nominati dal Consiglio Didattico Assistenti di Tirocinio, in possesso di adeguati requisiti professionali e didattici.
Gli Assistenti di Tirocinio contribuiscono alla creazione di un contesto di tirocinio adeguato che faciliti l'apprendimento, l'accoglienza e l'integrazione dello studente.
12. Il Corso di Studio è supportato da un Gruppo di Gestione della Qualità nominato annualmente dal Consiglio Didattico su proposta del Presidente e costituito sulla base delle indicazioni annualmente emanate dall'ANVUR nell'ambito della Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA) che si occupa degli aspetti legati alla Autovalutazione annuale e ciclica della Qualità della Didattica.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. Il Corso di Studio si avvale del supporto amministrativo del Dipartimento e di quello del Servizio Programmazione Didattica (struttura di supporto di Area Medica) e della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Pavia.
2. Le Segreterie Studenti si occupano della gestione amministrativa della carriera dello studente, dal momento del suo ingresso all'Università fino alla laurea (immatricolazioni, trasferimenti, tasse, riconoscimento titoli, mobilità studentesca, ecc.). Gli uffici della Segreteria Studenti si trovano in Via Ferrata 5, Pavia. Il sito è consultabile alla pagina: <https://web.unipv.it/formazione/futuri-studenti/medicina-e-chirurgia/>.
3. Il Centro Orientamento (C.OR.) gestisce attività e progetti per aiutare gli studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di orientamento. Il sito del C.OR. è consultabile alla pagina: <http://www-orientamento.unipv.it/>.

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. Le attività formative e l'organizzazione del Corso di Laurea sono contenute nella Scheda Unica Annuale del Corso di studio presente nella Banca Dati ministeriale reperibile al link: <https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2021SUA04404.pdf>.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per essere ammesso al corso di studio, lo studente deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, richiesto dalla normativa vigente, o di un altro titolo di studio conseguito all'estero ritenuto idoneo.
2. L'accesso al Corso di Studio è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264 del 2 agosto 1999. Il numero di posti viene fissato annualmente con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'ammissione al Corso di Studio avviene attraverso una prova concorsuale, la cui data e modalità di svolgimento sono definite annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pubblicati in apposito bando emanato dall'Ateneo.

Non sono previste verifiche della preparazione di base né programmi di recupero di eventuali debiti formativi.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).
2. Il Corso di Studio prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, di cui 60 da acquisire in attività formative (tirocinio), svolte a partire dal primo anno di corso, finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali.
3. Ad ogni CFU corrispondono 30 ore di lavoro dello studente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009. La frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è determinata dall'ordinamento didattico anche in relazione alla normativa vigente.
4. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
 - 15 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
 - 30 ore dedicate a laboratori;
 - 30 ore di tirocinio.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività didattica sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame o di altra forma di verifica.

2. Calendario didattico

- a) Il Calendario è pubblicato nel sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia (<http://www-med.unipv.it>) ed è redatto nel rispetto del Regolamento Generale di Ateneo.
- b) Il calendario del Corso di Studio si articola come segue:
 - l'anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 31 marzo dell'anno accademico successivo;
 - i periodi di lezione si distribuiscono in due semestri, in alternanza con i periodi dedicati agli esami, e ai tirocini professionali.
- c) L'orario delle lezioni, il calendario degli appelli e delle prove finali vengono pubblicati secondo le scadenze SUA.

3. Esami di profitto

- a) Gli esami di profitto si svolgono esclusivamente nei periodi stabiliti dall'art. 35 del Regolamento Didattico di Ateneo.

- b) Il numero annuale degli appelli d'esame non deve essere inferiore a sei, distribuiti in tre sessioni nel corso dell'anno. La distanza tra 2 appelli successivi nella stessa sessione d'esame non deve essere, di norma, inferiore alle 4 settimane, per quanto previsto all'art. 13 comma 1, lettera f).
- c) Le sessioni d'esame non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività didattiche ufficiali, né con altri che possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività, fatto salvo quanto previsto alla lettera e) del comma 3).
- d) Le sessioni d'esame si suddividono in regolari e di recupero secondo il seguente schema:
 - sessione regolare gennaio - febbraio (2 appelli);
 - sessione regolare giugno - luglio (2 appelli);
 - sessione di recupero mese di settembre e mese di dicembre (2 appelli).
- e) Per gli studenti ammessi sotto condizione all'anno accademico successivo può essere previsto un appello aggiuntivo entro la data di recupero dei CFU indicata all'art. 10, comma 2, lettera a).

4. Esame di Laurea

- a) Le sessioni di laurea sono 2 nell'arco dell'Anno Accademico (una autunnale e una di recupero permanente).
- b) Ogni sessione si compone di due parti:
 - Prova abilitante;
 - Discussione della Tesi di Laurea.

Art. 8 – Piani di studio

- a) Il Piano di Studio standard è annualmente definito dal Consiglio Didattico del Corso di Studio.
- b) Il Piano di Studio standard prevede l'acquisizione di conoscenze di complessità crescente durante i tre anni di corso secondo il percorso formativo in allegato 1.
- c) Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dall'Allegato 1, potrà presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dalla declaratoria della classe e dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, un piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.
- d) Il piano di studio individuale deve essere approvato dal Consiglio Didattico, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio.
- e) Nel Piano di Studi è consentito aggiungere per ciascun anno, attività formative in soprannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari (CFU).
Gli insegnamenti soprannumerari del Piano di Studi, al massimo tre insegnamenti, possono appartenere all'offerta formativa anche delle Lauree Magistrali, nel rispetto delle eventuali propedeuticità stabilite. All'atto dell'iscrizione alla Laurea Magistrale, allo studente è data la possibilità di chiedere il riconoscimento degli esami svolti in soprannumero.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

Non sono previsti percorsi per il conseguimento del doppio titolo di laurea

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Ai fini di un regolare e proficuo avanzamento della carriera universitaria secondo i programmi formativi stabiliti per il corso di studio, lo studente deve partecipare a tutte

le attività didattiche organizzate nell'ambito degli insegnamenti per almeno il 75% delle ore previste. Pertanto la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche ed ai tirocini è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze.

2. I Docenti oppure, ove presenti, i Tutors dovranno provvedere all'accertamento delle frequenze con le modalità che riterranno più utili. Al fine di assicurare una progressiva ed equilibrata crescita culturale dello studente, sono previste le seguenti propedeuticità.

I° anno

Gli studenti del I° anno di corso per il passaggio al 2° anno dovranno aver acquisito i seguenti requisiti formativi:

- il corso di Fisica, Statistica e Informatica è propedeutico al corso integrato di Fisiologia Umana;
- il corso di Biologia e Chimica Biologica è propedeutico al corso integrato di Fisiologia Umana;
- il corso di Anatomia e Istologia è propedeutico al corso integrato di Fisiologia Umana.

L'ammissione all'esame di tirocinio è subordinata al superamento dell'esame del corso integrato Ostetricia Generale e Metodologia Assistenza Ostetrica Applicata.

Il passaggio all'anno successivo sarà subordinato al superamento dell'esame del corso integrato tirocinio entro il 21 dicembre.

II° anno

- Il superamento dell'esame del corso di Fisiologia Umana è propedeutico a:
 - corso integrato Fisiologia della Gravidanza, Neonatologia;
 - corso integrato Scienze Medico-Chirurgiche;
 - corso integrato Medicina Preventiva;
 - corso integrato Assistenza al Parto;
- Il corso integrato Patologia Neonatale e Puericultura;
- Il superamento degli esami dei corsi integrati del 1° semestre è propedeutico agli esami dei corsi integrati del 2° semestre;
- L'esame di tirocinio potrà essere sostenuto previo superamento dell'esame dei corsi integrati di Fisiologia della gravidanza Neonatologia, Scienze Medico-chirurgiche, Assistenza al parto e Patologia neonatale Puericultura (1° e 2° semestre).

Il passaggio all'anno successivo sarà subordinato al superamento dell'esame del corso integrato di tirocinio entro il 21 dicembre.

III° anno

L'ammissione all'esame finale di tirocinio 3° anno è vincolata al superamento di tutti gli esami previsti dal corso.

La frequenza all'attività formativa del corso integrato di Tirocinio del 1°, 2°, 3° anno è obbligatoria e vincolante per sostenere i relativi esami

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel Piano di Studi è consentito l'inserimento di 6 CFU a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D"), la cui frequenza è ripartita in 4 CFU al secondo anno e 2 CFU al terzo, da acquisire tramite esame di profitto. Gli studenti potranno scegliere gli insegnamenti a libera scelta:

- a) tra quelli proposti nel Piano di Studio standard deliberato annualmente dal Consiglio didattico (Allegato 1). In tal caso il Piano di Studi è approvato d'ufficio;

- b) tra tutta l'offerta formativa di Ateneo e in tal caso l'approvazione del Piano di Studi individuale è demandata al Consiglio Didattico che dovrà procedere alla valutazione individuale della coerenza di tali insegnamenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente, secondo quanto previsto dall'articolo 17, co 7 e 8, del Regolamento Studenti.
2. Tra le attività a libera scelta è consentito l'inserimento di insegnamenti appartenenti all'offerta dei corsi di studio ad accesso programmato, sia a livello locale che nazionale, ivi compresi quelli dei corsi a numero programmato a livello nazionale di area medica e sanitaria. È altresì consentito l'inserimento di insegnamenti appartenenti all'offerta di corsi di Laurea Magistrale.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1-Tirocinio professionalizzante

- a) Durante i tre anni del Corso di Studio, lo studente è tenuto ad acquisire le competenze professionali dello specifico profilo.
- b) Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche d'interesse professionale. Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dal DM n. 229 del 24.9.97.
- c) I 60 crediti minimi riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo obbligatorio e necessario allo studente per raggiungere le competenze professionali *core* previste dal rispettivo profilo professionale.
- d) Lo studente deve svolgere le attività formative in forma di tirocinio, frequentando le strutture accreditate con DGR Regione Lombardia, sulla base degli accordi convenzionali in essere, in coerenza con il progetto formativo predisposto, per periodi definiti e per il numero complessivo dei crediti formativi universitari stabiliti dall'Ordinamento Didattico. La scelta delle sedi è ispirata a principi di qualità delle prestazioni erogate, attività di ricerca e produzione scientifica promossa, adesione del personale al processo formativo degli studenti, alla programmazione di formazione continua per il personale, alla dotazione organica di personale incaricato per il Tutoraggio.
- e) Il tirocinio è una forma di attività didattica obbligatoria che comporta per lo studente l'acquisizione di competenze cognitive, metodologiche, organizzative e relazionali in vista delle attività svolte a livello professionale la cui frequenza è certificata da apposito libretto.
- f) In ogni fase del tirocinio, lo studente è tenuto ad operare sotto la responsabilità diretta di un Tutor Professionale o Assistente di tirocinio.
- g) La competenza acquisita con l'attività di tirocinio è sottoposto a valutazione espressa in trentesimi secondo le modalità stabilite dal Corso di Studio. Il voto in trentesimi concorrerà alla costituzione del voto finale di laurea e determinerà l'acquisizione dei CFU.
- h) Il tirocinio è finalizzato ad acquisire abilità cliniche, assistenziali, comunicative/relazionali in accordo con quanto formulato dagli obiettivi formativi qualificanti. In particolare, secondo la Tabella B – XVIII/ter – 07, lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver partecipato od eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (D.M. 14.9.1994 n. 740):
- visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali;
 - sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti;
 - aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizione che si partecipi ad altri 20 parti;
 - aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;
 - aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura

- o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;
- aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili;
 - aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie;
 - aver partecipato attivamente all'assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre e post termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie;
 - aver partecipato attivamente all'assistenza e cura, in ambito ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina e chirurgia.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

- a) Ciascuno degli insegnamenti previsti dal Piano didattico del Corso di Studio si conclude con un esame di profitto, che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico.
- b) L'esame di profitto prevede un voto espresso, di norma, in trentesimi e si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei crediti relativi all'insegnamento. Per le Abilità linguistiche è prevista l'idoneità e per i Seminari è prevista l'idoneità subordinata alla frequenza.
- c) Sono ammessi all'esame gli studenti che abbiano assolto agli obblighi di frequenza.
- d) La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative.
 - Le valutazioni formative (prove in itinere) intendono rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di determinati contenuti. Possono anche verificare il profitto nei confronti dei medesimi contenuti.
 - Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.
- e) Per gli insegnamenti costituiti da più moduli è possibile prevedere l'organizzazione di prove parziali, fermo restando che la valutazione complessiva dell'apprendimento dello studente deve avvenire attraverso una prova d'esame integrata che dà origine alla registrazione di un solo esame.
- f) Le valutazioni conseguite nell'ambito delle prove in itinere e nelle prove parziali hanno validità di un anno solare.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Prova Finale

- a) Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver frequentato regolarmente le attività didattiche e conseguito i CFU relativi al superamento degli esami di profitto e di tirocinio previsti dal Piano di Studio in vigore.
- b) Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU previsti dal Piano di Studio, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio.
- c) La prova finale, che ha valore d'Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di Ostetrica, prevede ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento didattico, la valutazione di competenze e abilità pratiche (prova pratica) e la presentazione di un elaborato scritto.
- d) La prova finale, ai sensi dell'art. 7 del D.I. 19 febbraio 2009, è organizzata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, in 2

sessioni definite a livello nazionale, la prima nel periodo ottobre-novembre, la seconda nel periodo marzo-aprile.

- e) La prova finale è costituita:
da una prova pratica abilitante nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche
- aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - dalla redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
- f) Si è ammessi alla discussione dell'elaborato di tesi solo se si è superata positivamente la prova pratica abilitante.
- g) La valutazione della tesi sarà basata sui seguenti criteri:
- tesi sperimentale vs. tesi compilativa
 - livello di approfondimento del lavoro svolto
 - contributo critico del laureando
 - accuratezza della metodologia adottata per lo sviluppo della tematica.
- Il punteggio finale di Laurea, espresso in centodecimi con eventuale lode, è formato dalla media **ponderata** rapportata a 110 dei voti conseguiti negli esami di profitto, dalla somma delle valutazioni ottenute nella prova pratica (fino ad un massimo di 5 punti) e dalla discussione dell'elaborato di tesi (fino ad un massimo di 6 punti). **I criteri per il calcolo della media finale dei voti sono consultabili al seguente link: <http://www-med.unipv.it/corsi-di-laurea/ostetricia/organizzazione-del-corso-ostetricia/>.**
- La commissione di Laurea potrà eventualmente attribuire punti aggiuntivi anche in base a:
- presenza di lodi ottenute negli esami sostenuti;
 - partecipazione ai programmi Erasmus o scuole estive;
 - laurea entro i termini della durata normale del corso.
- h) È prevista la possibilità per lo studente di redigere l'elaborato in lingua inglese.
- i) Per quanto non altrimenti dettagliato nel presente regolamento didattico, si rimanda agli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento didattico di Ateneo.

2. Commissioni per la prova finale

- a) La Commissione per la prova finale è designata ai sensi dell'art. 7 del D.I. 19 febbraio 2009 e risulta composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Presidente del Consiglio didattico. Comprende almeno 2 membri designati dall'Ordine professionale.
- b) Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Salute che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Il Consiglio didattico può convalidare il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate fino a un massimo di 12 CFU (art. 14 della Legge 240/2010) tenendo conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale del Corso di Studio. In particolare:
- a) per conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 12 CFU;
 - b) per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla

cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Riconoscimento CFU

- a) Eventuali crediti acquisiti in pregresse carriere di studio, potranno essere riconosciuti sulla base di quanto stabilito dall'articolo 46 del Regolamento didattico di Ateneo.
- b) Lo studente che effettua un Passaggio o un Trasferimento, può richiedere alla Segreteria Studenti il riconoscimento dei CFU acquisiti in Corso di Studio precedenti, depositando una dettagliata documentazione che certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto, i CFU maturati nonché i programmi dei corsi sostenuti.
- c) Una apposita Commissione Didattica nominata dal Corso di Studio sulla base della documentazione fornita, effettuerà per ciascun caso una valutazione che tenga in considerazione:
 - i CFU acquisiti;
 - il contenuto delle attività formative svolte e la loro coerenza con il Piano formativo vigente;
 - la quantità dei crediti acquisiti che possono essere riconosciuti nell'ambito delle attività formative previste nel Corso di Studio;
 - la comparazione con le attività svolte e quelle previste dal Corso di Studi.
- d) La Commissione redigerà una relazione dove saranno riportate le motivazioni favorevoli o contrarie al riconoscimento dei CFU acquisiti, formulando eventuali integrazioni per il raggiungimento dei CFU previsti per ogni singola attività. La relazione sarà poi discussa in Consiglio Didattico che provvederà alle delibere.

2. Passaggi e trasferimenti

- a) La richiesta di passaggio da un diverso Corso di Studio del medesimo Ateneo o il trasferimento da parte di altro Ateneo, presuppongono il superamento della prova di ammissione e la collocazione in posizione utile nella graduatoria per quanto riguarda l'iscrizione al 1° anno di corso.
- b) La richiesta di trasferimento da altro Ateneo ad anni successivi al 1° del medesimo Corso di Studio, è subordinata:
 - al numero di posti disponibili per ciascun anno opportunamente pubblicato sul sito di Ateneo
 - alla congruità della carriera di studio fino a quel momento seguita con i piani didattici del Corso di Studio in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Didattico Generale di Ateneo
 - ai CFU acquisiti
 - alla votazione media degli esami
 - eventuali ulteriori requisiti annualmente definiti dal Consiglio Didattico.
- c) Il Consiglio Didattico, sentito il parere della Commissione Didattica, delibererà in merito stilando una graduatoria.
- d) Nel caso in cui il trasferimento o passaggio dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio delle Professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima Classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.

Obsolescenza crediti formativi e/o criteri di riconoscimento in caso di rinuncia o decadenza.

Obsolescenza crediti formativi

- a) I crediti formativi conseguiti sugli insegnamenti caratterizzanti “TAF B” presenti nel Piano di Studi (Allegato 1) sono considerati obsoleti dopo 6 anni dall’iscrizione al Corso di Studio, se lo studente non ha conseguito il titolo di laurea. Lo studente è tenuto pertanto a riacquisirli secondo le indicazioni del Consiglio Didattico.
- b) Trascorso tale termine, l'obsolescenza dei CFU non viene applicata nel caso in cui lo studente abbia sostenuto regolarmente tutti gli insegnamenti previsti e difetti solo della tesi.

Sospensione della frequenza

- c) Per quanto concerne la sospensione della frequenza si rimanda all’art. 22 del Regolamento Studenti.

Criteri di riconoscimento in caso di rinuncia o decadenza

- d) Per quanto attiene i criteri di riconoscimento in caso di rinuncia o decadenza si fa riferimento al comma 2 del presente articolo.

4. Decadenza dallo status di studente

Lo studente iscritto viene considerato decaduto secondo quanto stabilito all’art. 31 del Regolamento Studenti.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Lo studente che intenda seguire un periodo di studi presso una Università o Istituto di Formazione Universitaria Straniero dovrà acquisire preventivamente il parere del Consiglio Didattico, che ne valuterà la congruenza rispetto agli obiettivi formativi prefissati per lo specifico profilo professionale.
2. Il “Learning Agreement” o il “Training Agreement” sono i documenti che definiscono il progetto delle attività formative da seguire all’estero e da sostituire ad alcune delle attività previste per il Corso di Studio. La possibilità di riconoscimento di crediti acquisiti all’estero è stabilita preventivamente attraverso il “Learning Agreement” o il “Training Agreement”, che vengono firmati per approvazione dal docente designato dal Dipartimento di riferimento come Referente per le attività di studio svolte all’estero. E’ responsabilità del Referente accertarsi della coerenza del “Learning Agreement” o del “Training Agreement” con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.
3. L’equivalenza del programma didattico degli insegnamenti da seguire all’estero con quello di insegnamenti previsti dal Corso di Studio, deve essere preventivamente approvata dal docente titolare con dichiarazione scritta.
4. Al termine del periodo di studi all’estero, lo studente presenterà al Consiglio didattico la certificazione delle attività svolte per il riconoscimento dei crediti, corredata del programma degli stessi attestato dal docente straniero, per la conversione dei voti in trentesimi e per l’individuazione di eventuali integrazioni.
5. Per quanto non altrimenti dettagliato nel presente Regolamento didattico, si rimanda agli artt. 47 e 48 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. L’ammissione ad anni successivi è subordinata alla disponibilità del contingente.
2. Verificata tale disponibilità, l’ammissione sarà vincolata al riconoscimento dei CFU relativi all’esame di tirocinio o agli esami di profitto propedeutici per il passaggio al successivo anno di corso di cui all’art. 10.

Art. 19 – Certificazioni

1. Verranno prese in considerazione le certificazioni linguistiche internazionali per il riconoscimento dei CFU relativi alle Abilità linguistiche.

Regole conseguimento titolo	
<p style="text-align: center;">Laurea triennale in Ostetricia, ordinamento 270</p>	Coordinatore: Dott.ssa Elsa Del Bo
	durata 3 anni 180 cfu totali
	Direttore di Dipartimento: Prof. Gianluigi Marseglia
Tipo media	<i>ponderata</i>
Arrotondamento media	<i>per eccesso</i>
Attività didattiche escluse dal calcolo della media	<input type="checkbox"/> Riconosciute
	<input type="checkbox"/> Convalidate
	<input checked="" type="checkbox"/> Soprannumerarie
	<input type="checkbox"/> Valutate con giudizio
media del 30 e lode	<input type="checkbox"/> = 30 <input checked="" type="checkbox"/> = 31